

## L'approvazione di un codice dei crimini internazionali "dimezzato"

### Le ragioni di un (dis)atteso intervento normativo

di Maria Crippa

*dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria", Università degli Studi di Milano*

È del 16 marzo la notizia che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato un disegno di legge che introduce il codice dei crimini internazionali nell'ordinamento italiano. Il nuovo d.d.l. si limita, in realtà, a prevedere il crimine di aggressione e ad estendere le condotte costituenti crimini di guerra, nonostante l'articolato presentato nel maggio 2022 dalla Commissione di esperti presieduta dai Professori F. Palazzo e F. Pocar ("Commissione Palazzo-Pocar"), nominata dall'allora Ministra della Giustizia, contesse una disciplina completa di tutte le fattispecie costituenti crimini internazionali. Con una decisione inaspettata e che solleva numerose critiche sotto diversi profili,<sup>1</sup> il Consiglio dei ministri ha, invece, deciso di rinviare ad un ulteriore approfondimento la disciplina inerente ai crimini contro l'umanità, senza tuttavia indicare le tempistiche di tale ulteriore intervento normativo. La decisione assume un'importanza tutt'altro che secondaria e lascia incompiuto il tanto atteso adeguamento dell'ordinamento italiano al sistema di giustizia penale internazionale, peraltro in un momento storico particolarmente denso di significato. Come noto, il 17 marzo la Corte penale internazionale ("Cpi") ha emesso due mandati di arresto, nei confronti di Vladimir Putin e Maria Alekseyevna Lvova-Belova, per sospetti crimini di guerra di illecita deportazione e illecito trasferimento di popolazione (nel caso di specie, bambini) dalle zone occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa, ai sensi degli artt. 8(2)(a)(vii) e 8(2)(b)(viii) Statuto Cpi.

La bozza di articolato presentata dalla Commissione Palazzo-Pocar mirava, come chiarito nella Relazione esplicativa ("Relazione"), a dare una piena attuazione nell'ordinamento giuridico italiano allo Statuto Cpi.<sup>2</sup> Seppure in parte determinata dalle contingenze storiche del conflitto russo-ucraino, la celerità con la quale la Commissione Palazzo-Pocar era giunta alla elaborazione di un codice dei crimini internazionali risulta particolarmente evidente alla luce del macroscopico ritardo del legislatore italiano. Sono, infatti, trascorsi ormai oltre vent'anni dall'entrata in vigore dello Statuto di Roma (il 1° luglio 2002), e ancora più dalla sua firma e ratifica da parte dell'Italia.<sup>3</sup> Ciononostante, l'adeguamento legislativo risulta ancora incompleto ed è sostanzialmente costituito, allo stato attuale, dalla sola legge n. 237 del 2012, contenente le norme processuali di cooperazione tra la Cpi e l'apparato giudiziario domestico.<sup>4</sup> L'impegno del legislatore all'adozione di una normativa completa, che assicurasse il "compiuto adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia" costituiva, in questa cornice, una decisione di innegabile rilievo, ed era stato accolto per questo motivo con favore ed entusiasmo.<sup>5</sup> Si intende, in questa sede, fare chiarezza sulle argomentazioni sollevate da alcune posizioni contrarie,<sup>6</sup> con particolare riferimento all'estensione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia penale internazionale, alla necessità di introdurre una

<sup>1</sup> *I crimini internazionali come questione prioritaria e qualificante*, Esecutivo di Magistratura democratica, 18 marzo 2023, <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/i-crimini-internazionali-come-questione-prioritaria-e-qualificante>; *La giurista Meloni: "Con questo codice l'Italia non potrà perseguire i crimini contro l'umanità commessi da Putin"*, L. Milella, la Repubblica, 18 marzo 2023, [https://www.repubblica.it/politica/2023/03/18/news/codice\\_crimini\\_contro\\_umanita\\_giurista\\_meloni\\_p-utin-392680432/](https://www.repubblica.it/politica/2023/03/18/news/codice_crimini_contro_umanita_giurista_meloni_p-utin-392680432/); *Per i reati internazionali un Codice di riferimento*, G. Negri, Il Sole 24 Ore, 16 Marzo 2023, <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/per-reati-internazionali-codice-riferimento-AEcURm5C>

<sup>2</sup> Ministero della Giustizia, Decreto di nomina della Commissione per l'elaborazione di un progetto di Codice dei Crimini internazionali, 22 marzo 2022.

<sup>3</sup> L'Italia ha firmato lo Statuto Cpi il 18 luglio 1998, depositando gli strumenti per la ratifica il 26 luglio 1999. Cfr. legge 12 luglio 1999, n. 232.

<sup>4</sup> Legge 20 dicembre 2012, n. 237; d.m. 3 marzo 2020, n. 61; d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109.

<sup>5</sup> Commissione dei Crimini internazionali, *Relazione*, 31 maggio 2022, p. 2

<sup>6</sup> CRUCIANI A., *Il progetto per un codice di crimini internazionali alla lente dei principi di complementarità e ne bis in idem dello Statuto della CPI*, in questa Rivista, 2 marzo 2023.

disciplina *ad hoc* dei crimini internazionali, nonché all’opportunità del loro assoggettamento alla giurisdizione (ordinaria) interna.

### **1. L’attuazione “domestica” del diritto penale internazionale al vaglio del principio di complementarità e degli obblighi di incriminazione**

Viene giustamente ricordato come dallo Statuto Cpi non discendano obblighi diretti di incorporazione della disciplina ivi codificata negli ordinamenti degli Stati ratificanti, con la limitata eccezione delle norme di cooperazione con la Cpi (artt. 86 e seguenti Statuto Cpi) e di incriminazione delle condotte contro l’amministrazione della giustizia (art. 70, par. 4 Statuto Cpi). Si impone, ciononostante, una riflessione sul significato che l’adesione allo Statuto Cpi, adottato mediante trattato internazionale, comporta in termini di espressione della volontà statale. Come evidenziato dalla dottrina internazional-penalistica, infatti, l’implementazione domestica dei crimini internazionali consente di attuare, in senso più ampio, la piena adesione degli Stati parte allo ‘*spirito*’ dello Statuto Cpi. Nel convenire sulla istituzione di un tribunale penale internazionale permanente le delegazioni presenti alla Conferenza di Roma hanno, in particolare, perseguito l’obiettivo ultimo di assicurare che “i delitti più gravi che riguardano l’insieme della comunità internazionale” non rimangano impuniti. Le dichiarazioni di intenti codificate nel Preambolo dello Statuto Cpi richiamano, infatti, l’impegno degli aderenti alla efficace repressione dei crimini internazionali “mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale”, poiché “è dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili”.<sup>7</sup>

In questa cornice deve, dunque, leggersi il principio di complementarità, che connota e regola i rapporti tra la Cpi e gli Stati parte. Ai sensi degli artt. 1 e 17 Statuto Cpi, infatti, la Corte esercita la propria giurisdizione laddove i sistemi giuridici degli ordinamenti che avrebbero giurisdizione sui crimini si dimostrino incapaci di condurre indagini o procedimenti, ovvero non intendano darvi seguito. La Cpi viene, pertanto, intesa quale tribunale di ultima istanza, in ragione sia della non attuabilità di un mandato potenzialmente omnicomprensivo, sia del ruolo primario riconosciuto alle giurisdizioni nazionali in un sistema multi-livello e di distribuzione delle responsabilità.<sup>8</sup> Nell’accogliere tale accezione “positiva” del principio di complementarità, sottolineata all’unanimità già in occasione della prima conferenza di revisione dello Statuto Cpi, gli Stati parte si sono in larga misura dotati della legislazione e delle strutture necessarie alla conduzione di indagini e procedimenti sui crimini internazionali. L’esperienza (in alcuni casi ormai pluridecennale) delle giurisdizioni nazionali ha consentito di arricchire di senso la nozione di complementarità, in linea con i più recenti sviluppi del sistema di giustizia penale internazionale e con il ruolo sempre più marcato degli ordinamenti domestici. Come noto, l’entusiasmo seguito alle vicende giudiziarie successive all’arresto di Pinochet alla fine degli anni Novanta ha condotto alcune giurisdizioni (tra queste, Spagna e Belgio) ad introdurre norme che consentissero l’esercizio della giurisdizione universale *cd. pura*, con l’obiettivo di perseguire i crimini internazionali ovunque commessi (*cd. ‘global enforcer approach’*).<sup>9</sup> A questo approccio iniziale è seguito, per ragioni non da ultimo connesse agli ostacoli giuridici e politici di una giurisdizione universale incondizionata, un più attuabile paradigma che intende precludere ai responsabili di crimini internazionali la possibilità di trovare rifugio in ordinamenti che non ne prevedano la punizione (*cd. ‘no safe haven approach’*).<sup>10</sup> Le più recenti tendenze della giustizia penale internazionale si caratterizzano, infatti, per l’instaurazione di indagini e procedimenti su crimini internazionali da parte di ordinamenti estranei alla loro commissione, in forza di criteri di estensione della giurisdizione in senso extraterritoriale o universale – in questo caso condizionata, ad esempio, alla presenza di indagati e imputati sul territorio nazionale. A questo fine, diversi Stati (ad esempio Francia, Germania, Paesi Bassi,

<sup>7</sup> Preambolo allo Statuto ICC. L’espressione ‘*Geist des Statuts*’ (Spirito dello Statuto ICC) è di WERLE G., JEßBERGER F., *Principles of International Criminal Law*, Oxford University Press, 2020. 34 e seguenti.

<sup>8</sup> GUILFOYLE D., *Part III – This is not fine: The International Criminal Court in Trouble*, EJIL: Talk!, 25 marzo 2019, accessibile al seguente link: <https://www.ejiltalk.org/part-iii-this-is-not-fine-the-international-criminal-court-in-trouble/>.

<sup>9</sup> W. KALECK, P. KROKER, *Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond: Breathing New Life into Universal Jurisdiction in Europe?*, in *Journal of International Criminal Justice*, vol. 16(1), 2018, p. 165–191.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Norvegia, Svezia e Regno Unito) hanno introdotto nei propri apparati giudiziari sezioni apposite (cd. *'war crimes units'*), dedicate alla raccolta di prove e alla conduzione di indagini "strutturali" sui contesti di commissione di crimini internazionali.<sup>11</sup> Si sono, nel contempo, sviluppate forme di cooperazione e coordinamento tra i diversi ordinamenti nella conduzione delle indagini sui crimini internazionali, mediante accordi di mutua assistenza giuridica tra procure nazionali ed altre forme di cooperazione interstatuale, anche nella cornice di agenzie sovranazionali quali l'*European Network for Investigation and Prosecution of Genocide, Crimes Against Humanity and War Crimes* (cd. *'Genocide Network'*), istituito da Eurojust e Consiglio dell'Unione Europea.<sup>12</sup>

In questa seconda prospettiva, il principio di complementarietà risulta finalizzato alla raccolta e alla condivisione del materiale probatorio, destinato ad essere utilizzato in un secondo momento di fronte ai tribunali nazionali o internazionali precedenti (cd. *'complementarity preparedness'*).<sup>13</sup> Un esempio paradigmatico è costituito dai processi instaurati negli ordinamenti europei per i crimini internazionali (in particolare, crimini contro l'umanità e di guerra) commessi dal regime siriano, su impulso delle denunce presentate dalle vittime presenti sul territorio di tali Stati.<sup>14</sup> Si tratta di procedimenti che, incardinati in Germania e in altri paesi europei sulla base del principio di giurisdizione universale, costituiscono l'unica sede attualmente percorribile per l'accertamento delle responsabilità per le gravi violazioni del diritto penale internazionale commesse nel contesto siriano. Le più recenti dinamiche di attuazione del diritto penale internazionale negli ordinamenti domestici risultano, dunque, intrinsecamente connesse alla presenza delle vittime sui territori degli Stati precedenti e quindi, in ultima istanza, allo spostamento di migranti e rifugiati.<sup>15</sup> Si prospetterebbe così, secondo alcuni, una nuova possibile accezione di complementarietà, innescata da un dovere di solidarietà da parte dell'ordinamento ospitante nei confronti delle vittime di crimini internazionali.<sup>16</sup> In questo senso emergono, allora, le più problematiche conseguenze della decisione del Consiglio dei Ministri di escludere i crimini contro l'umanità dal codice in via di adozione. In assenza delle figure di reato e di una estensione universale della giurisdizione domestica (che in sede di approvazione del d.d.l. in Consiglio dei Ministri sarebbe stata limitata all'ipotesi che l'agente si trovi sul territorio nazionale "stabilmente"), è evidente come gli organi inquirenti siano di fatto impossibilitati alla raccolta delle prove relative a condotte commesse all'estero nei confronti di cittadini stranieri. La considerazione risulta dirimente non solo in relazione alla presenza di cittadini ucraini sul territorio italiano, ma altresì per quanto riguarda le indagini e i procedimenti instaurati dalle autorità nazionali

---

<sup>11</sup> Una analisi delle *'war crimes units'* di alcuni ordinamenti si può trovare in BAKER E., HAKKI L., JACOVIDES J., STEINMETZ K., STOVER E., TANG V., UNSER-NAD F., *Joining Forces: National War Crimes Units and the Pursuit of International Justice*, Human Rights Quarterly, vol. 42, 2020, p. 594-622. Cfr anche Human Rights Watch, *The Long Arm of Justice, Lessons from Specialized War Crimes Units in France, Germany and the Netherlands*, 2014, disponibile al link: <https://www.hrw.org/report/2014/09/16/long-arm-justice/lessons-specialized-war-crimes-units-france-germany-and>.

<sup>12</sup> <https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/genocide-network>. L'enorme quantità di dati raccolti e condivisi dalle procure e dalle organizzazioni non governative spiega la recente implementazione di database, ad es. <https://legal-tools.org/cld>; <https://www.nurembergacademy.org/resources/digital-evidence-database/>.

<sup>13</sup> JEßBERGER F. *Towards a 'Complementary Preparedness' Approach to Universal Jurisdiction – Recent Trends and Best Practices in the European Union, Briefing*, in *Workshop: Universal Jurisdiction and International Crimes: Constraints and Best Practices*, Directorate General for External Policies of the Union, Policy Department for External Relations, Settembre 2018, PE 603.878, p. 9 e seguenti.

<sup>14</sup> Per una panoramica si rimanda a ECCHR, Syria, <https://www.ecchr.eu/en/topic/syria/>; cfr. anche MELONI C., CRIPPA M., *Torture di Stato in Siria. I procedimenti in corso in Germania per crimini internazionali commessi sotto il regime di Bashar al-Assad*, Sistema Penale, (7) 2020, 27 luglio 2020; CRIPPA M., [Germania e Francia emettono diversi mandati di arresto nei confronti di alti ufficiali del regime siriano: nuovi scenari per il principio della giurisdizione universale in Europa](#), Diritto penale contemporaneo, 15 novembre 2018.

<sup>15</sup> LANGER M., EASON M., *The Quiet Expansion of Universal Jurisdiction*, in *European Journal of International Criminal Justice*, 30-3 (2019), p. 779-817.

<sup>16</sup> ESCHENHAGEN P., *When Perpetrators and Victims Meet Again. Examining Germany's Exercise of Universal Criminal Jurisdiction from a Hospitality Perspective*, *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*

Heidelberg Journal of International Law, 82 (2022), p. 379-400.

sui reati commessi nei confronti dei migranti lungo la rotta mediterranea e, prima ancora, in Libia.<sup>17</sup> Forse proprio le denunce recentemente presentate al Procuratore della Cpi per crimini contro l'umanità commessi nei confronti dei migranti spiegherebbero la premura del Consiglio dei Ministri di precludere alle procure e ai tribunali nazionali la possibilità di svolgere simili indagini e procedimenti.<sup>18</sup> Le ragioni sin qui evidenziate impongono, dunque, di intendere in una accezione più ampia la nozione stessa di complementarietà, che attesta il ruolo centrale delle giurisdizioni nazionali nel sistema di giustizia penale internazionale e costituisce, come tale, "*a new machinery to implement international criminal law*".<sup>19</sup>

Se anche si desse seguito alla considerazione che, come evidenziato dalle posizioni contrarie all'introduzione di un codice domestico dei crimini internazionali, la Cpi ha sinora ritenuto irrilevante la qualificazione giuridica (internazionale *vis-à-vis* ordinaria) delle fattispecie ai fini della valutazione del *bis in idem* (art. 20 Statuto Cpi), adottando un criterio sostanziale di identità di condotta ed agente, non può nascondersi come consentire l'esercizio della giurisdizione domestica sui crimini internazionali risponda altresì ad interessi di sovranità punitiva.<sup>20</sup> Come evidenziato dalla Relazione, infatti, la complessa opera di codificazione del diritto penale internazionale consentirebbe all'ordinamento italiano di evitare un eventuale giudizio negativo sulla capacità e volontà di perseguire tali fattispecie. In primo luogo, l'interpretazione adottata dalla Cpi impone comunque di ritenere che gli Stati parte siano tenuti ad assicurare l'incriminazione delle condotte quanto meno come fattispecie ordinarie.<sup>21</sup> Ne consegue la rilevanza, ai fini del giudizio di ammissibilità *ex art.* 17(1)(a) Statuto Cpi, delle condotte non incriminate nell'ordinamento italiano, con particolare riferimento, ad esempio, alle ipotesi di apartheid, persecuzione, deportazione e trasferimento forzato, reclutamento e impiego di bambini soldato. Si tratta di considerazioni che assumerebbero particolare rilevanza, ancora, nel caso in cui l'ordinamento italiano si trovasse a sollevare una istanza di sospensione delle indagini (cd. '*deferral*') rispetto a vicende già oggetto di scrutinio da parte delle autorità nazionali.<sup>22</sup> In secondo luogo, la mancata qualificazione internazionale delle fattispecie impedisce l'applicazione di alcuni istituti peculiari, sui quali si tornerà a breve, ad esempio in materia di eccezioni alle immunità funzionali ovvero di esclusione della prescrizione, con possibile violazione da parte dell'ordinamento italiano dei già citati obblighi di cooperazione con la Cpi.<sup>23</sup> Non a caso,

---

<sup>17</sup> MENTASTI G., *Centri di detenzione in Libia: una condanna per il delitto di tortura (art. 613 bis c.p.)*. Nuove ombre sulla cooperazione italiana per la gestione dei flussi migratori, Sistema Penale, 2 ottobre 2020 <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/mentasti-gip-messina-centri-detenzione-libia-condanna-carcerieri>; BERNARDI S., *Una condanna della Corte d'Assise di Milano svela gli orrori dei "centri di raccolta e transito" dei migranti in Libia*, Diritto penale contemporaneo, 16 aprile 2018, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5976-una-condanna-della-corte-d-assise-di-milano-svela-gli-orreri-dei-centri-di-raccolta-e-transito-dei>.

<sup>18</sup> Come osservato in *La giurista Meloni: "Con questo codice l'Italia non potrà perseguire i crimini contro l'umanità commessi da Putin"*, [https://www.repubblica.it/politica/2023/03/18/news/codice\\_crimini\\_contro\\_umanita\\_giurista\\_meloni\\_p\\_utin-392680432/](https://www.repubblica.it/politica/2023/03/18/news/codice_crimini_contro_umanita_giurista_meloni_p_utin-392680432/). Sulle citate comunicazioni al Procuratore della Cpi cfr. CRIPPA M., *Giustizia penale internazionale e crimini commessi nei confronti di migranti e rifugiati in Libia: una comunicazione ex art. 15 Statuto di Roma sollecita il Procuratore all'apertura di indagini per crimini contro l'umanità e crimini di guerra di fronte alla Corte penale internazionale*, Sistema Penale, 23 dicembre 2021, [https://www.sistemapenale.it/it/scheda/comunicazione-corte-penale-internazionale-crimini-migranti-libia#\\_ftnref7](https://www.sistemapenale.it/it/scheda/comunicazione-corte-penale-internazionale-crimini-migranti-libia#_ftnref7).

<sup>19</sup> EL ZEIDY M. M., *The Principle of Complementarity: A New Machinery to Implement International Criminal Law*, Michigan Journal of International Law, 23-4 (2002), p. 879.

<sup>20</sup> ICC, Camera preliminare I, *Il Procuratore c. Saif-Al Islam Gheddafi e Abdullah Al-Senussi*, *Decisione sull'ammissibilità del caso*, 31 maggio 2013, ICC-01/11-01/11.

<sup>21</sup> PROSPERI L., *With or without you. Why Italy Should Incorporate Crimes Against Humanity and Genocide Into Its National Legal System*, in International Criminal Law Review, 2021, p. 1-17.

<sup>22</sup> Cpi, Camera preliminare II, *Situazione nella Repubblica islamica dell'Afghanistan*, *Decisione ai sensi dell'articolo 18, par. 2 Statuto Cpi di autorizzazione alla Procura alla ripresa delle indagini*, 31 ottobre 2022; AITALA S., *Preface*, in *Domesticating International Criminal Law* (a cura di JEßBERGER F., MELONI C., CRIPPA M.), Routledge, 2023 (in corso di pubblicazione).

<sup>23</sup> LONGOBARDO M., *The Italian Legislature and International and EU Obligations of Domestic Criminalisation*, in International Criminal Law Review, 12 aprile 2021, p. 1-27.

infatti, l'assenza di disposizioni sostanziali sui crimini internazionali ha determinato, durante l'ultima lettura in Senato della citata legge n. 237 del 2012, l'eliminazione della condizione della doppia incriminazione del fatto ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione in Italia di mandati di arresto ovvero di sentenze della Cpi.<sup>24</sup> Ci si chiede quindi se, in sede di convalida di un arresto eseguito su mandato della Cpi, la Corte di Appello di Roma potrebbe procedere nonostante l'assenza di una fattispecie corrispondente nel sistema penale domestico, ovvero se sarebbe, invece, necessario applicare analogicamente gli artt. 704 ss. c.p.p. e 13, co. 2 c.p., che richiedono tale condizione per l'estradizione.

Come correttamente sottolineato dalla Commissione Palazzo-Pocar, inoltre, la codificazione del diritto penale internazionale richiede una valutazione complessiva delle "esigenze di adattamento dell'ordinamento italiano al diritto internazionale in tema di crimini internazionali, in modo da affiancare la legislazione italiana a quelle più avanzate nello sviluppo progressivo del diritto penale internazionale".<sup>25</sup> Giova, infatti, ricordare che lo strumento istitutivo della Cpi non esaurisce gli obblighi di incriminazione e punizione di alcune delle fattispecie sussumibili nelle definizioni dei crimini internazionali. Merita sinteticamente richiamare, tra gli altri, l'art. 5 della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, che impone agli Stati aderenti l'obbligo di adottare la legislazione necessaria ad attuarne le disposizioni, mediante sanzioni effettive e commisurate alla gravità delle condotte. Analoghi obblighi si rintracciano in relazione ad alcune fattispecie costituenti crimini di guerra; secondo quanto previsto dall'art. 1 comune alle Convenzioni di Ginevra, infatti, l'obbligo imposto agli Stati di assicurarne il rispetto deve intendersi come dovere di dotarsi degli strumenti (normativi e non) che consentano, in particolare, la repressione delle loro gravi infrazioni. Nonostante l'assenza di un trattato internazionale sui crimini contro l'umanità, alcune delle condotte elencate dall'art. 7 Statuto Cpi risultano disciplinate da specifiche convenzioni che, seppure con diverso grado di coerenza, prevedono l'adozione di una legislazione idonea a prevenire la commissione delle condotte incriminate. Tra queste si ricordano, ad esempio, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 2), la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (art. 4), o, ancora, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (artt. 4 e 7).<sup>26</sup> Tale considerazione risulta ancor più problematica se rapportata alla decisione del Consiglio dei Ministri di escludere dal codice in via di adozione l'incriminazione delle condotte costituenti crimini contro l'umanità, che, nonostante gli impegni assunti in sede internazionale, continuano a non trovare una disciplina nell'ordinamento italiano.

Giova, infine, ricordare come obblighi impliciti di incriminazione discendano altresì dagli strumenti internazionali e regionali a tutela dei diritti umani, quanto meno in relazione ad un nucleo irrinunciabile di diritti fondamentali individuato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dell'omologa inter-americana.<sup>27</sup> Nel sistema costituzionale italiano, connotato dal dualismo tra ordinamento interno ed internazionale e dalla riserva di legge in materia penale, l'implementazione delle disposizioni dello Statuto Cpi e degli obblighi (espliciti e impliciti) di incriminazione non può che favorire l'adozione di norme incriminatrici sufficientemente dettagliate, tanto nella descrizione delle condotte penalmente rilevanti, quanto nella determinazione delle sanzioni.<sup>28</sup> Si supererebbe in questo modo il rinvio alla fonte internazionale, senza venire, al

<sup>24</sup> Cfr. o.d.g. 9/1439-A/3 (Ferranti, Rao, Ciriello, Touadi), accolto dal Governo; o.d.g. 9/1439-A/4 (Gozi) e o.d.g. 9/1439-A/5 (Palombo), approvati alla Camera dei Deputati il 4 dicembre 2012.

<sup>25</sup> Commentario alla CG I, 2016, disponibile al link: <https://ihl-databases.icrc.org>.

<sup>26</sup> In attesa della sua approvazione, risulta particolarmente significativa la previsione nell'art. 6 della bozza di Convenzione per la prevenzione e la punizione dei crimini contro l'umanità di un obbligo esplicito di incriminazione delle condotte elencate, che rispecchiano sostanzialmente il dettato dell'art. 7 Statuto Cpi.

<sup>27</sup> VIGANÒ F., *L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali*, Studi in onore di Mario Romano, Jovene Editore, Napoli, 2011, p. 2657.

<sup>27</sup> Corte interamericana dei diritti dell'uomo, *Velásquez-Rodríguez c. Honduras*, sentenza, 29 luglio 1988, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C) No. 4 (1988); Corte eur. dir. uomo, sez. II, *Romeo Castaño c. Belgio*, 9 luglio 2019, 8351/17; Corte eur. dir. uomo, G. C., *Güzelyurtlu et al. c. Cipro e Turchia*, 29 gennaio 2019, 36925/07; Corte eur. dir. uomo, G. C., *McCann et al. c. Regno Unito*, 27 settembre 1995, 18984/91.

<sup>28</sup> VIGANÒ F., *International Criminal Law Implementation and Constitutional Law*, in *Domesticating International Criminal Law* (a cura di JEBBERGER F., MELONI C., CRIPPA M.), Routledge, 2023 (in corso

contempo, meno agli obblighi internazionali che gravano in capo allo Stato italiano (art. 117, co. 1 Cost.) e al formante internazionale (art. 10, co. 1 Cost.). Non a caso tra gli obiettivi espressamente richiamati dal legislatore tedesco all'atto di adozione del codice dei crimini internazionali (*Völkerstrafgesetzbuch*) vi era proprio la necessità di una adesione ai principi costituzionali di legalità e colpevolezza, secondo considerazioni del tutto analoghe a quanto prospettabile per l'ordinamento italiano.<sup>29</sup>

## **2. Punire i crimini internazionali nell'ordinamento domestico: limiti delle fattispecie ordinarie e necessità di un intervento sistematico di riforma**

Contrariamente a quanto evidenziato da chi ritiene “di dubbia utilità” la trasposizione delle condotte incriminate dallo Statuto Cpi nel sistema italiano, che già predisporrebbe di “un’adeguata cornice penale”,<sup>30</sup> l’analisi della legislazione in vigore conduce ad una valutazione di insufficienza delle fattispecie ordinarie rispetto alla norma internazionale. Le maggiori lacune dell’ordinamento si riscontrano, infatti, proprio in riferimento alla definizione dei crimini internazionali, alla luce della sola limitata sovrapposibilità dei reati in vigore rispetto alle fattispecie di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e aggressione.

Risulta, innanzitutto, dirimente l’assenza nella tradizionale struttura del reato del cd. elemento di contesto (o *chapeau*), che esprime il disvalore tipico della dimensione macro-sistematica dei crimini internazionali e seleziona i beni giuridici tutelati dalla norma. La nozione stessa dei crimini internazionali muove, infatti, dalla correlazione intrinseca tra le fattispecie e la macroscopica violazione di valori irrinunciabili della comunità globale, quali pace, sicurezza e benessere internazionale.

Esigenze di riforma della legislazione in vigore si impongono, inoltre, in riferimento all’analisi delle condotte sussumibili nelle disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis Statuto Cpi. Si tratta di considerazioni che valgono, da un lato, per quanto riguarda le fattispecie già presenti nell’ordinamento italiano, in particolare genocidio (l. n. 962 del 1967 e art. 604 bis c.p.) e crimini di guerra (in particolare, Titolo IV del Libro III c.p.m.g.), e che risultano, dall’altro lato, ancora più dirimenti in considerazione delle condotte non disciplinate, *i.e.* crimini contro l’umanità e aggressione. Basti in questa sede brevemente richiamare le principali discrasie e lacune dell’ordinamento italiano, rinviando ad altra sede per un maggiore approfondimento.<sup>31</sup> Per quanto riguarda il genocidio si deve innanzitutto evidenziare la discontinuità delle disposizioni domestiche rispetto alla nozione internazionale, anche alla luce delle recenti tendenze normative e giurisprudenziali. Dubbi permangono sulla decisione del Consiglio dei Ministri in sede di approvazione del d.d.l., che sembra avere stralciato tale fattispecie dal codice dei crimini internazionali, perdendo l’occasione di ripensare in modo sistematico la disciplina del genocidio in tale alveo. Un primo profilo di innovazione si impone in relazione all’elemento di contesto, suscettibile di ampliamento mediante adozione di una nozione lata del gruppo oggetto del dolo specifico genocidiario. Si tratta di una scelta, perseguita dalla Commissione Palazzo-Pocar limitatamente al gruppo linguistico, attuata da altri legislatori nazionali, che hanno ampliato la tutela ai gruppi politici, culturali ed economico-sociali.<sup>32</sup> Ulteriori prospettive di aggiornamento della

---

di pubblicazione); MANACORDA S., *Codificare i crimini internazionali? Prospettive penalistiche nella cornice costituzionale*, in Quaderni Costituzionali, 4(2022), p. 782.

<sup>29</sup> Deutscher Bundestag, *Gesetzentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuchs*, 13 marzo 2002, 14/8524.

<sup>30</sup> CRUCIANI A., [Il progetto per un codice di crimini internazionali alla lente dei principi di complementarità e ne bis in idem dello Statuto della CPI](#).

<sup>31</sup> FRONZA E., MELONI C., *The Draft Italian Code of International Crimes*, Journal of International Criminal Justice, vol. 20, 2022, p. 1027–1048.

<sup>32</sup> Cfr. ad esempio Codice penale colombiano, art. 101; Codice penale lituano, art. 99; Codice penale svizzero, art. 264. Codice penale estone, sez. 90 (“un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, ovvero un gruppo che resiste una occupazione ovvero un altro gruppo sociale”); Codice penale lettone, sez. 71; Codice penale lituano, art. 99; Codice penale paraguayano, art. 319; Codice penale peruviano, art. 319; Codice penale svizzero, art. 264; il codice penale francese, art. 211, co. 1, estende il crimine di genocidio a “qualsiasi altro gruppo determinato a partire da un altro criterio arbitrario”.

disciplina in vigore riguardano l'estensione delle condotte incriminate alle fattispecie di lesione all'integrità mentale, espulsione forzata, costrizione ad atti sessuali e gravidanza forzata, sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita tali da comportarne la distruzione fisica, ovvero, come si evince dalla Relazione, genocidio culturale. Un profilo di rilevante discrasia riguarda, inoltre, il requisito della commissione della condotta nei confronti di più membri del gruppo (art. 1, co. 2 l. n. 962/1967), mentre la norma internazionale considera sufficiente un solo individuo.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto concerne i crimini di guerra, specie alla luce della difficile ricostruzione della disciplina di riferimento, frammentata in una molteplicità di fonti a livello internazionale e domestico (Titolo IV del Libro III c.p.m.g.). Una occasione di riforma in senso sistematico della disciplina si impone, oltre che in riferimento alle numerose condotte sussumibili nella fattispecie, per quanto concerne la definizione dell'elemento di contesto. Attestato il carattere obsoleto della tradizionale classificazione dei conflitti armati in ragione della loro natura interna o internazionale e della nozione prevista dall'art. 165 co. 2 c.p.m.g., la tutela deve essere estesa a tutti i contesti "caratterizzati da una situazione di effettiva conflittualità".<sup>33</sup> In conformità con il modello adottato dal VStGB, ad esempio, le fattispecie sussumibili nella definizione di crimini di guerra possono essere accorpate in ragione dei criteri di interesse tutelato (persone protette, patrimonio e altri diritti tutelati dal diritto internazionale umanitario) ovvero della gravità della condotta (impiego di metodi e di mezzi bellici proibiti). Lacune dell'ordinamento italiano sussistono, inoltre, per quanto concerne le fattispecie non disciplinate dalla legislazione penale militare in vigore, con l'esempio rilevante dei crimini di reclutamento e arruolamento nelle forze armate e di impiego di minori nelle ostilità e di deportazione e trasferimento forzato della popolazione,<sup>34</sup> ovvero previste con grado di tutela diversa, ad esempio in relazione all'ipotesi dell'attacco ai beni culturali (di cui alla legge n. 45 del 2009). La nota del Consiglio dei Ministri ha anticipato l'ampliamento nel d.d.l. di alcune condotte costituenti crimini di guerra rispetto a quanto già previsto dal c.p.m.g., oltre all'introduzione del crimine di aggressione, la cui definizione negli emendamenti di Kampala di modifica dello Statuto Cpi è stata solo di recente ratificata dall'ordinamento italiano (legge n. 202 del 2021).

Esigenze di riforma emergono tuttavia, come anticipato, in modo ancora più impellente per quanto concerne i crimini contro l'umanità: in assenza di una disciplina domestica, infatti, le fattispecie ordinarie risultano lacunose non solo per quanto riguarda l'elemento di contesto, che richiede la commissione in connessione con un "attacco esteso o sistematico ad una popolazione civile" ed è evidentemente assente nella definizione dei corrispondenti reati,<sup>35</sup> ma altresì in considerazione delle stesse condotte elencate dall'art. 7 Statuto Cpi. I crimini contro l'umanità costituiscono, tra i crimini internazionali, una fattispecie chiave e di particolare gravità, che non trova corrispettivo, anche dal punto di vista sanzionatorio, nel diritto penale ordinario. Le fattispecie di reato ordinarie attualmente previste nell'ordinamento italiano non risultano coincidenti con le condotte di cui all'art. 7 Statuto Cpi. La fallacia della decisione di stralciare dal codice dei crimini internazionali la disciplina dei crimini contro l'umanità risulta particolarmente evidente proprio alla luce delle difficoltà di ricondurre alle fattispecie domestiche le condotte costituenti crimini contro l'umanità. È evidente come sia destinato a fallire il tentativo di sussumere nei reati ordinari condotte quali deportazione, trasferimento forzato di popolazione, sterminio, persecuzione, sparizione forzata e apartheid. Anche le fattispecie che potrebbero in astratto venire in rilievo risultano comunque assolutamente inadeguate. Basti pensare, ad esempio, alla problematica definizione del delitto di

---

<sup>33</sup> Commissione dei Crimini internazionali, [Relazione](#),

<sup>34</sup> Come evidenziato dalla Relazione, "mentre lo Statuto di Roma prevede l'età minima di quindici anni per l'arruolamento e la partecipazione di fanciulli alle ostilità, il Codice fissa tale età minima a diciotto anni, in considerazione del fatto che l'Italia ha ratificato il protocollo opzionale della Convenzione sui diritti del fanciullo relativo al coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati".

<sup>35</sup> In riferimento all'elemento di contesto sembra opportuno evidenziare come diversi legislatori nazionali abbiano omesso il requisito della commissione di più atti "in virtù o per favorire una politica statale o organizzata volta a commettere tale attacco", assente negli statuti dei tribunali e delle corti internazionali fino all'adozione dello Statuto Cpi, la cui portata è peraltro ridimensionata dalla più recente giurisprudenza della Corte. Cfr. Cpi, Camera di primo grado II, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il Procuratore c. Germain Katanga, Decisione ai sensi dell'art. 74 Statuto Cpi, 17 marzo 2014. Al contrario, la Commissione Palazzo-Pocar ha legato l'attacco al "programma" di uno Stato o di un'organizzazione, al fine di "garantire la certezza del diritto e l'applicabilità procedurale" della norma.

tortura nell'art. 613 bis c.p., alla nozione di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 600 c.p., la cui portata risulta limitata rispetto alla corrispondente definizione internazionale, o, ancora, alla caratterizzazione quali reati propri dell'arresto illegale e della indebita limitazione di libertà personale ai sensi degli artt. 606 e 607 c.p. La medesima considerazione vale in riferimento ai reati di cui agli artt. 609 bis e ss. c.p., rispetto ai quali la disciplina internazionale, recentemente confermata di fronte alla Cpi nel caso *Ongwen*,<sup>36</sup> abbraccia una più ampia gamma più ampia di condotte, come la sterilizzazione o la gravidanza forzata. In secondo luogo, l'apparato sanzionatorio dei reati ordinari risulta comunque assolutamente inadeguato a sanzionare la gravità dei crimini contro l'umanità. La considerazione è particolarmente evidente in relazione all'omicidio, che nell'articolato elaborato dalla Commissione Palazzo-Pocar veniva sempre punito con l'ergastolo, a differenza, come noto, di quanto previsto dall'art. 575 c.p. La proposta prevedeva, inoltre, la reclusione da otto a sedici anni e da dodici a ventiquattro anni per le lesioni, rispettivamente, gravi e gravissime; queste risultano, al contrario, punite con la reclusione da tre a sette anni e da sei a dodici anni, in presenza delle condizioni previste dall'art. 583, commi 1 e 2 c.p. La fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù veniva punita, laddove commessa nel contesto dei crimini contro l'umanità, con la reclusione da dieci a ventiquattro anni, a fronte della pena da otto a vent'anni prevista dall'art. 600 c.p. Il medesimo divario sanzionatorio si riscontra in relazione alle fattispecie di stupro e altri crimini contro la libertà e la dignità sessuale, puniti nella proposta con la reclusione da dieci a ventiquattro anni, contro le più esigue cornici edittali previste per i reati ordinari (reclusione da sei a dodici anni *ex art.* 609 bis c.p., da otto a sedici laddove ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art. 609 ter c.p.). Fermandosi nell'analisi alla fattispecie forse più problematica, non può tacersi come la disparità di sanzione sia ancora più significativa in relazione alla deportazione o trasferimento forzato di popolazione, punita nella proposta con la reclusione da dieci a ventiquattro anni, mentre la violenza privata, alla quale risulta solo in parte assimilabile, viene sanzionata nell'art. 610 c.p. con la reclusione fino a quattro anni.

Da ultimo, non può tacersi come l'introduzione di una disciplina specifica risulti necessaria anche in considerazione delle peculiarità della parte generale del diritto penale internazionale. Se, da un lato, può pacificamente ritenersi opportuna una estensione degli istituti ordinari al nuovo codice dei crimini internazionali, il rinvio alla disciplina del codice penale deve, dall'altro lato, cedere di fronte alle istanze tipiche dell'attribuzione della responsabilità penale internazionale. Il riferimento è, in particolare, alla necessaria introduzione di disposizioni specifiche che disciplinino l'autonoma incriminazione delle condotte di violazione degli obblighi di impedimento, controllo e punizione dei crimini internazionali in capo ai superiori civili e ai comandanti militari (cd. *Superior o command responsibility*, di cui all'art. 28 Statuto Cpi). Devono, infine, essere previste eccezioni all'estinzione del reato e della pena per il decorso della prescrizione (art. 29 Statuto Cpi) e, snodo di particolare attualità, all'opponibilità delle immunità (art. 27 Statuto Cpi), quanto meno funzionali.<sup>37</sup> In questo senso ci si deve, dunque, chiedere se il recente mandato di arresto emesso dalla Cpi nei confronti di Putin potrebbe essere astrattamente eseguibile in Italia. In assenza, infatti, di una disposizione che escluda nell'ordinamento italiano l'opponibilità delle immunità personali dei Capi di Stato in carica, riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario, non è affatto scontata la decisione delle autorità italiane di procedere ad un eventuale esecuzione del mandato di arresto spiccato dalla Cpi.<sup>38</sup>

### **3. L'attribuzione della giurisdizione sui crimini internazionali, tra prerogative della giurisdizione militare ed eccezionalità dei beni giuridici tutelati**

Pare che le ragioni sottese alle posizioni contrarie si incentrino, in verità, sulla gelosa conservazione della giurisdizione militare per i reati commessi dagli appartenenti ai corpi militari.<sup>39</sup> Si tratta di un tema che solleva non poche contrapposizioni e che ha condotto la stessa Commissione alla

<sup>36</sup> Cpi, Camera di primo grado IX, Situazione in Uganda, Il Procuratore c. Dominic Ongwen, *Decisione sulla responsabilità*, 4 febbraio 2021.

<sup>37</sup> FRONZA E., MELONI C., *The Draft Italian Code of International Crimes*, cit.

<sup>38</sup> Mandato arresto Putin, Block: "Italia vari codice crimini umanità", [https://www.adnkronos.com/mandato-arresto-putin-block-italia-vari-codice-crimini-umanita\\_6MFqJJB3C222dqcpHCONB3](https://www.adnkronos.com/mandato-arresto-putin-block-italia-vari-codice-crimini-umanita_6MFqJJB3C222dqcpHCONB3).

<sup>39</sup> CRUCIANI A., *Il progetto per un codice di crimini internazionali alla lente dei principi di complementarità e ne bis in idem dello Statuto della CPI*.

formulazione di tre distinte proposte. La prima opzione attribuiva tutti i crimini internazionali alla giustizia ordinaria, a garanzia dell'unitarietà della giurisdizione nell'adempimento degli obblighi internazionali di prevenzione e repressione; la seconda, al contrario, imponeva l'esercizio della giustizia militare in riferimento ai crimini commessi da militari, in ossequio al carattere speciale e costituzionalmente garantito di tale giurisdizione. La terza soluzione di compromesso, pare ora in parte modificata dal Consiglio dei Ministri, attribuiva alla giurisdizione militare i soli crimini di guerra, laddove commessi da militari italiani, ma la riportava nell'alveo della giurisdizione ordinaria ogni qualvolta vi fossero ipotesi di connessione con crimini più gravi commessi da altri soggetti. La riflessione si impone, in questo senso, alla luce della complessità che il riparto della giurisdizione penale (ordinaria e militare) comporta. Sono state, infatti, riconosciute le profonde diversità strutturali intercorrenti tra le due giurisdizioni, anche alla luce della riduzione delle sedi giudiziarie (da nove alle tre di Roma, Verona e Napoli) e del ruolo organico (da 103 a 58 unità, come previsto dalla legge n. 244 del 2007). La Commissione di studio e approfondimento per la riforma del c.p.m.p., istituita nel 2021 dal Ministero della difesa, ha per questo motivo riconosciuto la problematicità delle proposte di ampliamento della giurisdizione militare ad ogni violazione della legge penale commessa da appartenenti alle forze armate, in quanto determinanti "riflessi sull'efficienza e financo sullo stesso ruolo della giurisdizione penale militare nel rapporto con quella ordinaria". Proprio il criterio costituzionale di ragionevolezza sollevato dalle posizioni favorevoli all'attribuzione *tout court* dei crimini internazionali (commessi da militari) alla giurisdizione militare deve, infatti, mettere in guardia da una estensione indebita delle competenze, che rischia di determinare disfunzioni e lacune nella tutela dei diritti della persona e dei principi costituzionali. Si è sottolineato, inoltre, come i caratteri di autogoverno e indipendenza della magistratura militare non siano completamente assimilabili alla giurisdizione ordinaria, e sollevino dubbi nel raffronto con i principi di matrice europea e domestica.<sup>40</sup> Merita, a questo proposito, ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente riconosciuto "il principio che la giurisdizione normalmente da adire è quella dei giudici ordinari anche nella materia militare", alla luce della natura di "sistema chiuso" della giustizia militare.<sup>41</sup> Ne consegue, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la mancanza di una preclusione assoluta alla "normale" giurisdizione ordinaria della cognizione di reati militari, laddove sussistano "preminenti ragioni d'interesse collettivo generale".

Rinviando ad una più approfondita analisi,<sup>42</sup> merita in questa sede sottolineare come la natura stessa dei crimini internazionali, tipicamente commessi da appartenenti alle gerarchie militari – oltre che politiche, renda opportuna l'attribuzione dei crimini internazionali alla giurisdizione ordinaria. Si tratta, inoltre, di condotte dirette alla violazione di beni giuridici di particolare eccezionalità, che afferiscono alla comunità internazionale. Come osservato dalla Relazione, lo *status* dei soggetti coinvolti non deve, quindi, determinare l'incardinarsi della giurisdizione, la quale dipende, piuttosto, dal disvalore dell'evento e dal contesto nel quale tali fattispecie si inseriscono. La scelta del Consiglio dei Ministri è stata, dunque, criticata in quanto prosecuzione della "pericolosa tendenza, che si è già evidenziata in altri settori del diritto umanitario, della progressiva sottrazione alla giurisdizione ordinaria della tutela dei diritti fondamentali".<sup>43</sup>

A tali rilievi si aggiungano le considerazioni, sopra richiamate, in relazione al principio di complementarità, che consentirebbe alla Cpi di pronunciare l'ammissibilità di un procedimento anche in ragione di valutazioni di mancanza di indipendenza e imparzialità del sistema giudiziario nazionale. È stato, infine, giustamente osservato che l'attribuzione dei crimini internazionali alla giurisdizione ordinaria troverebbe una ragione sistematica nel mantenimento della giurisdizione dei tribunali per i minorenni e della competenza della Corte di Assise, istituti caratterizzati da specificità assenti nella giurisdizione militare. La necessità di garantire la specializzazione degli organi giudiziari precedenti impone, piuttosto, di preferire l'istituzione delle già ricordate sezioni

<sup>40</sup> Per una panoramica delle decisioni e della normativa di riferimento si rinvia a BAIADA A., [I crimini internazionali e i tribunali militari italiani](#), Il Ponte, 14 luglio 2022.

<sup>41</sup> Ibid.; Cass. SS. UU., n. 8193 del 2022.

<sup>42</sup> BAIADA A., [I crimini internazionali e i tribunali militari italiani](#).

<sup>43</sup> *I crimini internazionali come questione prioritaria e qualificante*, <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/i-crimini-internazionali-come-questione-prioritaria-e-qualificante>.

specializzate, sul modello delle *'war crimes units'* incardinate negli apparati giudiziari e di polizia di alcuni ordinamenti stranieri, nonché le forme di cooperazione sovranazionale.

#### 4. Conclusioni

La necessità di adottare un codice dei crimini internazionali si inserisce in una cornice connotata da sfide che, come le attuali contingenze storiche dimostrano, si frappongono all'obiettivo della comunità internazionale di prevenire e punire la commissione di tali gravissimi crimini. La tardiva adozione di una normativa completa di attuazione del diritto penale internazionale sarebbe certamente salutata come occasione per il legislatore italiano di contribuire allo sviluppo di un sistema di giustizia penale internazionale efficace e funzionante, che si fondi sull'intervento coordinato di tutti i meccanismi di affermazione delle responsabilità individuali per crimini internazionali. Nel panorama internazionale il dibattito sull'opportunità dell'adeguamento domestico allo Statuto Cpi risulta ormai superato (come dimostra l'adozione di leggi sui crimini internazionali in moltissimi paesi) e ha lasciato il campo a riflessioni sui bisogni di aggiornamento della normativa in vigore alla luce della sua applicazione di fronte ai vari tribunali nazionali, in alcuni casi pluridecennale. Anche in questo senso desta sconcerto la decisione del governo italiano di abdicare ad un intervento sistematico e completo sulla materia dei crimini internazionali, decisione che costituisce un passo indietro nel tentativo di allinearsi agli altri Stati, europei e non, nell'attuazione del sistema di giustizia penale internazionale. L'ordinamento italiano avrebbe avuto, invece, l'occasione di dotarsi di una quanto più avanzata legislazione in materia di crimini internazionali e di porsi quale modello di riferimento nel panorama internazionale, fornendo la propria giurisdizione degli strumenti idonei a contribuire all'obiettivo di "porre fine alle impunità nei confronti degli autori di tali crimini e di contribuire così alla loro prevenzione".<sup>44</sup> Proprio le sfide che impegnano l'Europa ai suoi (diversi) confini auspicano un ripensamento in sede di dibattito parlamentare dell'opzione chiaramente regressiva del governo italiano, a favore di scelte più lungimiranti e di maggiore coraggio.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Preambolo allo Statuto ICC.

<sup>45</sup> *I crimini internazionali come questione prioritaria e qualificante*, <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/i-crimini-internazionali-come-questione-prioritaria-e-qualificante>.